

trite, endemia degli arti inferiori. Tali infermità costringono da tempo a frequenti assenze dall'ufficio il Paparelli, il quale dal 27 luglio 1956 non è stato più in grado di riprendere servizio.

L'art. 10 del citato accordo previdenziale stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

Il Paparelli ha 53 anni di età, un'anzianità di servizio effettivo di anni 31 e mesi 6 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto di L. 101.923 mensili lordi per 16 mensilità egli verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 67.919 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

Il medesimo ha dichiarato di optare per il trattamento di rendita, intendendo percepire in contanti il solo capitale delle polizze obbligatorie a lui intestate.